

2.4.3/66



Prot. 0014806-04/05/2011-ALRER

**OGGETTO**

**1360**

Bologna, 04/05/2011

Ill.mo Presidente dell'Assemblea Legislativa

**Matteo Richetti**

PRES. ASS. LEG. E-R  
ARO4052011 142903

### **INTERPELLANZA**

I sottoscritti, Fabio Filippi e Mauro Malaguti, Consiglieri regionali del Popolo della Libertà;

#### **Premesso**

Che l'entità dei contributi concessi dalla Regione Emilia-Romagna alla cooperativa Terremense, il cui presidente fino al 2009 è stato Giovanni Errani, fratello del Governatore della Regione, ha suscitato già forti polemiche e risvolti giudiziari;

Che nell'atto ispettivo relativo al caso Terremense presentato lo scorso ottobre si chiedeva copia del certificato di collaudo statico, relativamente lo stabilimento enologico imolese;

Che è stata inviata richiesta formale al Sindaco di Imola, esigendo copia del certificato di collaudo;

Che in sede consiliare, il Consigliere comunale di Imola Simone Carpia ha richiesto copia del certificato di collaudo statico, ha presentato inoltre domanda formale di accesso agli atti, il documento non è stato mai consegnato;

#### **Appreso**

Che la cooperativa Terremense avrebbe ottenuto (dal 2002 al 2008) 2.176.000 euro di finanziamenti pubblici solo dalla Regione Emilia-Romagna, ai quali si aggiungono ulteriori fondi stanziati dagli enti locali;

Che nel verbale di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, redatto in data 20/09/2006 dal Servizio Aiuti alle Imprese della Direzione Generale Agricoltura (Regione Emilia-Romagna), tra le spese ammissibili al fine della quantificazione in via definitiva del saldo del contributo spettante, è stato inserito un capitolo titolato **"Spese non previste, ammissibili ai sensi del punto 14 dell'allegato B alla deliberazione n. 2548/2000", corrispondente a 129.052,00 euro;**

Che la Regione Emilia-Romagna, nonostante i numerosi solleciti, in Assemblea e in Commissione, non ha prodotto copia della documentazione concernente il certificato di collaudo statico relativo alla cantina vinicola;

Che il certificato di agibilità, è documento imprescindibile per l'accesso, ai finanziamenti regionali;

Che il Comune non ha l'autorità di rilasciare il certificato di agibilità se preventivamente non è stato depositato il certificato di collaudo statico dell'immobile;

Che il collaudo statico è documento vincolante all'agibilità della struttura, a maggior ragione per le opere di grandi dimensioni come quella in oggetto;

Che l'iter relativo al finanziamento in oggetto, da parte della Regione Emilia-Romagna, come risulta dagli atti, sarebbe iniziato precedentemente l'approvazione definitiva del progetto dello stabilimento vinicolo di Terremense;

Che relativamente lo stabilimento vinicolo in oggetto, il suo presidente avrebbe chiesto alla Regione Emilia-Romagna un finanziamento pari a 2.5 milioni di euro per finanziare un primo progetto, poi ridimensionato: con conseguente riduzione della spesa complessiva ma non del finanziamento già concesso dalla Regione;

### **Interpella la Giunta per sapere**

- Se intenda motivare, **attraverso documentazione specifica**, le “Spese non previste, ammissibili ai sensi del punto 14 dell’allegato B alla deliberazione n. 2548/2000”, corrispondenti a 129.052,00 euro;
- Se il comune di Imola sia in possesso del certificato di collaudo dello stabilimento in oggetto;
- I motivi della mancata produzione, da parte della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Imola, della copia della documentazione concernente il certificato di collaudo statico relativo alla nuova cantina vinicola;
- Se intenda allegare alla risposta, relativa alla presente interpellanza, copia del certificato del collaudo statico, come peraltro già richiesto, dal sottoscritto, in sede di Commissione assembleare Bilancio Affari Generali ed Istituzionali in data 10/11/2009 e tramite atto ispettivo, interpellanza protocollata in data 22/10/2010;
- Se l’iter relativo al finanziamento di 1.000.000 di euro concesso dalla Regione Emilia-Romagna allo stabilimento vinicolo di Terremerse sia iniziato precedentemente l’approvazione del progetto definitivo, quindi nel pieno rispetto della regolarità procedurale;
- Se, nel caso venga attestato il non rispetto della clausola prevista per cui i fondi pubblici concessi alla cooperativa Terremerse dalla Regione per l’acquisto di beni mobili e la costruzione di uno stabilimento che dovevano rimanere di proprietà della coop per un arco temporale di dieci anni, non si reputi necessario chiederne la restituzione del finanziamento all’ente erogatore e quindi ai contribuenti emiliano-romagnoli, in particolare per la parte non fruita negli anni in cui i beni non sono stati utilizzati dalla cooperativa Terremerse.

**Fabio Filippi**



**Mauro Malaguti**

